

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO: Approvazione Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) - ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, nella solita sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti Assenti
RE LUCA		Presente
MOURLIA DANIELE		Presente
TROMBOTTO ANNA		Presente
DANA ALEX ALBERTO		Presente
REALE FABRIZIO		Presente
FELIZIA GIORGIO ADOLFO		Presente
GILARDI LARISSA		Presente
GAMBA MARIO		Presente
ROSSETTO PAOLO		Presente
FRAIRIA MAURO		Presente
MALANO VALERIA		Presente

Totale Presenti 11, Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Ferrara Dott.ssa Alessandra**

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Re Arch. Luca**, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione Tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI) - ANNO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), costituita a sua volta dall' IMU (Imposta municipale propria), di natura patrimoniale e da altre due componenti riferite ai servizi che si articolano nella TARI (tassa sui rifiuti) e nella TASI (Tributo per i servizi indivisibili), con disciplina ed autonomia applicativa proprie;

- l'art. 1, commi da 738 a 783 (Legge di Bilancio 2020), in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell'imposizione immobiliare locale, stabilendol'unificazione di IMU E TASI;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito inoltre che "A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...";

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016 che così dispongono:

"650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e dal Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

654. "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018) ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga””* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della Legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: *“169. Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013:

“683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

- considerato che la norma introdotta dalla conversione in legge del D.L. Milleproroghe – D.L. 228/2021 art. 3 comma 5-quinquies (legge 25.02.2022, n. 15) – ha disposto *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 247 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA N. 443/2019 che ha stabilito la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), in sostituzione del metodo tariffario

normalizzato (MTN) previsto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158 e la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il nuovo metodo tariffario di rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

RICHIAMATE le ulteriori deliberazioni ARERA:

- N. 444/2019 del 31.10.2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- N. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- N. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- N. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- N. 238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- N. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- N. 138/2021/R/RIF del 30.03.2021 relativa all'avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (M.T.R.-2);
- 459/2021/R/RIF del 26.10.2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- N. 15/2022/R/RIF del 18.01.2022 recante "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- N. 387/2023/R/RIF del 03.08.2023 recante "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- N. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 recante "Aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

DATO ATTO che con la deliberazione n.363/2021/R/RIF di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) sono stati previsti in particolare:

- *“un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;*
- *un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;*
- *una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento nel periodo regolatorio al verificarsi*

di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data odierna avente ad oggetto “Tassa sui Rifiuti (TARI) – presa d’atto Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2024-2025 del Comune di Campiglione Fenile predisposto dal Consorzio Acea Pinerolese e validato con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 1 del 26/04/2024” nella quale si deliberava:

- di prendere atto del Piano Economico Finanziario TARI 2024-2025 elaborato ai sensi del Metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 ed i relativi allegati sotto elencati:
 - Deliberazione AC n. 1 del 26/04/2024 ad oggetto: *“Piano Economico finanziario (PEF) aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il servizio di igiene urbana predisposto dal Consorzio ACEA Pinerolese. Validazione e determinazioni in merito”;*
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 MTR ARERA predisposta dal Soggetto Gestore;
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 MTR ARERA predisposta dal Consorzio quale Ente Territoriale Competente (art. 4 Deliberazione ARERA 363/2021);
 - Scheda appendice 1 anni 2024-2025 (art. 27 Deliberazione ARERA 363/2021);
 - Allegato A, contenente i coefficienti/conguagli applicati sul PEF e prospetto riepilogativo MTR-2 contenente le poste contabili relative ai trasferimenti che il Comune dovrà riportare a Bilancio per l’anno 2024 e per il pluriennale 2024/2025;

PRECISATO pertanto che i dati relativi al Bilancio 2024-2025 sono considerati definitivi;

RILEVATO che:

- dal PEF 2024-2025 per l’anno 2024 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 211.414,00;
- l’art. 1 comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Città Metropolitana con decreto del Consigliere Delegato n. 281 del 06.10.2023 che verrà automaticamente riversato nelle casse della Città Metropolitana di Torino;

DATO ATTO che ARERA con deliberazione n. 386/2023 ha introdotto due componenti perequative volte a finanziare i costi dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti negli specchi d’acqua (€ 0,10/utenza) e le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (€ 1,50/utenza);

CONSIDERATO che le nuove componenti devono essere riscosse dai gestori delle tariffe (Comuni) insieme alla TARI, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento e riservate alla cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali;

DATO ATTO come sopra citato che la competenza all’elaborazione del

relativo Piano Economico Finanziario spetta all'Ente Territorialmente Competente che nel caso del Comune di Campiglione Fenile spetta al Consorzio Acea Pinerolese;

VERIFICATO che il Consorzio ACEA Pinerolese si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della L.R. 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;*

- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe, 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024 per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità (A.R.E.R.A.);

CONSIDERATO che:

- La tariffa deve ricoprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- Per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle

utenze domestiche) eKc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- L'Ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa on criteri razionali;
- Che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, L. 147/2013, come sostituito dall'art.1, comma 1, lettera b), D.L. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2024;

- **1° RATA** (pari al 50% della tariffa 2024) **16/10/2024**
- **2° RATA** (tariffa anno 2024 a conguaglio) **16/12/2024**

Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (16/10/2024);

CONSIDERATO che la mancata deliberazione nel termine di cui all'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. non è dipesa dalla volontà del Consiglio Comunale del Comune di Campiglione Fenile ma è condizione identica per quasi tutti i Comuni facenti parte del Consorzio ACEA Pinerolese;

VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale;

DATO ATTO, ex art. 6 bis della L. 241/1990, dell'assenza di conflitti di interesse in ordine all'adozione del presente provvedimento;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Economico- Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTAZIONE dalla quale si ricava il seguente esito:

Consiglieri presenti, n. 11;

Consiglieri astenuti, n. 3 (Rossetto Paolo, Malano Valeria, Frairia Mauro);

Consiglieri votanti, n. 8;

Voti favorevoli, n. 8;

Voti contrari, n. ==;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche e che le stesse si applicano a decorrere dal 01/01/2024 in forza delle disposizioni in premessa richiamate;

- 3) Di dare atto che alle tariffe di cui all'allegato di cui sopra, si applica il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale "TEFA", di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 nella misura percentuale del 5% deliberata dalla Città Metropolitana di Torino con decreto del Consigliere Delegato n. 281 del 06.10.2023;
- 4) Di dare atto che alle tariffe di cui all'allegato di cui sopra, si applicano le componenti perequative previste dalla deliberazione ARERA n. 386/2023 di € 0,10/utenza ed € 1,50/utenza;
- 5) Di stabilire che la riscossione della TARI anno 2024 dovrà essere effettuato in n. 2 rate, aventirispettivamente le seguenti scadenze:
1° RATA (pari al 50% della tariffa
2024) **16/10/2024**
2° RATA (tariffa anno 2024 a
conguaglio) **16/12/2024**
Con possibilità di versare in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (16/12/2024);
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall' art. 15-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento:
 - Hanno effetto dal 1° gennaio 2024 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;
 - Diventeranno efficaci ad avvenuta pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it da effettuare entro il 28 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 201/2011 per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28/06/2019.

Inoltre, per accertata urgenza, sulla proposta sindacale di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese, la quale ha dato il seguente esito proclamata dal Presidente:

Presenti: 11

Votanti: 8

Astenuti: 3 (Rossetto Paolo, Malano Valeria, Frairia Mauro)

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: ==

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe TARI entro il termine del 30.06.2024.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
(Arch. Re Luca)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Ferrara Dott.ssa Alessandra)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line